



Repw 257
dc 17-02-14

REGIONE LAZIO

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO, PER TRE ANNI, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA,
SICUREZZA, CUSTODIA-SORVEGLIANZA E FORNITURA DI IMPIANTI TECNOLOGICI
OCCORENTE ALL'AZIENDA USL FROSINONE**

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

L'anno 2014, il giorno 17 (diciassettesimo) del mese di FEBBRAIO, in Frosinone, nella sede dell'Azienda USL Frosinone, sita in Via A. Fabi s.n.c. Avanti di me Dr.ssa Maria Beatrice Ciaramella, autorizzata a rogare i contratti ai sensi dell'atto deliberativo n. 165 del 05.02.1998, si sono personalmente costituiti:

1. La Dott.ssa Isabella Mastrobuono, nella sua qualità di Direttore Generale della suddetta Azienda Unità Sanitaria Locale Frosinone, nata a Roma il 06.12.1957, avente codice fiscale MSTSLL57T46H501A, domiciliato per la carica nella sede dell'Azienda sita in Frosinone, Via Armando Fabi s.n.c., il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, partita IVA n. 01886690609;
 2. Il Sig. Daniele Ferazzoli nato il 10.10.1963 a Monte San Giovanni Campano (Frosinone), amministratore unico e legale rappresentante della ditta C.G.S. GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Roma via dell'Almone n. 16, P.I., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05506461002, impresa Capogruppo Mandataria del R.T.I. C.G.S. GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/ SIPRO SICUREZZA

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa

U.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Alpone, 16 - 00179 Roma

Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico

Daniele Ferazzoli

Il Direttore Generale



PROFESSIONALE S.r.l. (R.T.I. di seguito denominato "Fornitore), giusto conferimento di mandato speciale con rappresentanza al Capogruppo di Imprese Riunite del 30.07.2013 a mezzo atto per Notaio Cinzia Criaco di Roma, Rep. N. 473 (Registrato a Roma 3 il 30.07.2013 al n. 21370 – Serie 1T);

I predetti comparenti, delle cui identità, io ufficiale rogante sono personalmente certo, rinunciano espressamente e spontaneamente con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- a. per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda USL Frosinone ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. in data 30.05.2011, sui quotidiani in data 01.06.2011 nonché sulla G.U.U.E. n. 2011/S 100-164079 del 25.05.2011;
- c. con Determinazione regionale n. B02745 del 01.07.2013 il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto di gara riferito all'Azienda USL Frosinone (lotto n. 1);
- d. il Fornitore ha prestato cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria (polizza fideiussoria n. 0226950060429) per un importo pari a 75.828,00 Euro;
- e. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare di Gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- f. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

[Signature]
Il Direttore General
Isabella Nutriobrino

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli



REGIONE LAZIO

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E
STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del servizio, oggetto del rapporto contrattuale, è, pertanto, regolato, oltre che dal presente contratto:
 - dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e ogni altro atto di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Azienda USL Frosinone, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia contrattuale.
3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda USL Frosinone ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo, riferito a 36 mesi, pari ad Euro 1.002.012,60 + IVA.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) L'Amministratore Unico

Daniele Farazzoli



REGIONE LAZIO

Articolo 3 - Durata e Decorrenza del contratto

Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'articolo 2, il contratto avrà una durata di 36 mesi e decorrerà dal 01/03/2014.

Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda USL Frosinone assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda USL Frosinone e da terzi autorizzati.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) **C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa**
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
L'Amministratore Unico
Dantele Ferazzoli

Il Direttore Generale
Isabella Mastrotuono



REGIONE LAZIO

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda USL Frosinone nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Eventuali modifiche e/o integrazioni del/i servizio/i, tali da determinare variazioni dell'importo complessivo del contratto, saranno oggetto di preventiva autorizzazione dalla Regione Lazio.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
- garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, anche con l'ausilio del Responsabile per la gestione del contratto, con il Fornitore a cui è subentrato;
 - erogare tutti i servizi previsti in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed all'Offerta Tecnica, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
 - adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Azienda USL Frosinone nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
 - dotare le Guardie Particolari Giurate, e ove richiesto anche il personale non armato preposto al servizio di custodia- sicurezza, delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale Operativa;
 - garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale Operativa di cui dispone;
 - osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Daniela Ferrazzoli



REGIONE LAZIO

- h. erogare i servizi oggetto del presente Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel Contratto stesso e negli Atti di gara;
 - i. manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - j. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - k. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - l. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di custodia-sorveglianza contestualmente alla firma del presente Contratto ed entro il 15 gennaio di ogni anno;
 - m. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprerensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Azienda USL Frosinone (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda USL Frosinone;
 - n. essere consapevole che l'Azienda USL Frosinone si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
 - o. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda USL Frosinone, per quanto di rispettiva ragione;
2. Il Fornitore dovrà documentare il servizio eseguito con le modalità concordate prima dell'avvio del servizio stesso.
3. La rilevazione dell'orario di lavoro eseguito dovrà risultare da appositi registri che dovranno rimanere nella disponibilità di controllo da parte dell'Azienda USL Frosinone.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) . Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



REGIONE LAZIO

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere all'Azienda USL Frosinone, le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Nei luoghi indicati, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi richiesti secondo le modalità stabilite, oltre che nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara, negli atti presentati dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto previsto all'articolo 1.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di quanto stabilito nelle tabelle che seguono (luoghi, orari e giorni di servizio, modalità, ecc.), pena l'applicazione delle penali di cui oltre:

COMPLESSO POLIFUNZIONALE DI VIA A. FABI - FROSINONE (PRESIDIO OSPEDALIERO FROSINONE COMPRESO)			
Tipo Servizio	Personale	Orario	Giorni
Vigilanza mediante piantonamento (servizio di vigilanza armata)	N. 1 (una) GPG	19:30 - 7:30	Tutti i giorni dell'anno
Servizio di custodia-sorveglianza	N. 1 (un) portiere	14:00-21:00	Tutti i giorni dell'anno
Servizio di custodia-sorveglianza	N. 1 (un) portiere	21:00 - 7:00	Tutti i giorni dell'anno
Servizio di custodia-sorveglianza	N. 1 (un) portiere	7:00-14:00	Tutte le domeniche ed i festivi

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Daniele Fusco

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



REGIONE LAZIO

PRESIDIO OSPEDALIERO SORA

Tipo Servizio	Personale	Orario	Giorni
Servizio di custodia-sorveglianza	N. 1 (un) portiere	21:00-6:30	Tutti i giorni dell'anno

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASSINO

Tipo Servizio	Personale	Orario	Giorni
Servizio di custodia-sorveglianza	N. 1 (un) portiere	7:00-14:00	Tutti i giorni dell'anno
Servizio di custodia-sorveglianza	N. 1 (un) portiere	14:00-21:00	Tutti i giorni dell'anno
Servizio di custodia-sorveglianza	N. 1 (un) portiere	21:00 - 7:00	Tutti i giorni dell'anno

Anche il personale che verrà destinato al servizio di custodia-sorveglianza dovrà provvedere all'apertura e chiusura di tutti gli accessi, segnalando gli eventuali danni e/o anomalie riscontrati nell'espletamento dei servizi.

Le suddette tabelle prevedono l'impiego di tutte le ore annuali di vigilanza armata e l'utilizzo di una parte delle ore annuali relative al servizio di custodia-sorveglianza. Le rimanenti ore di quest'ultimo servizio, a richiesta del Responsabile Aziendale per la gestione del Servizio, verranno impiegate per far fronte alle emergenze e/o alle attività di supporto.

Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo

- Il Fornitore si obbliga a consentire che l'Azienda USL Frosinone proceda, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) ... Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Daniela Ferrazzoli

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuono



REGIONE LAZIO

2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Azienda USL Frosinone. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo nella misura pari all'eventuale sanzione comminata.
3. Il Fornitore, si impegna ad inviare all'Azienda USL Frosinone con cadenza bimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report suddiviso per presidio, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - presidio/i in cui sono stati richiesti i servizi;
 - tipologie dei servizi erogati;
 - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - valore residuo del contratto.Tale report dovrà essere inviato in copia anche alla REGIONE LAZIO.
4. Resta inteso che la Azienda USL Frosinone si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

Articolo 8 – Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda USL Frosinone (€ 264.639,60 per un numero di ore triennali riferite al servizio di vigilanza mediante piantonamento pari ad 13.140 ed € 737.373,00 per un numero di ore triennali riferite al servizio di custodia-sorveglianza pari ad 56.940) per l'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta pari a:

DESCRIZIONE SERVIZIO	UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO (IVA ESCLUSA)
Vigilanza mediante piantonamento	Costo ora/uomo	€ 20,14
Custodia-sorveglianza	Costo ora/uomo	€ 12,95

L'importo complessivo triennale di € 1.002.012,60 (IVA esclusa) contiene il costo sicurezza D.U.V.R.I.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli

Il Direttore Generale
Isabella Mastroluogo

Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda USL Frosinone.

3. I prezzi indicati al comma 1 devono considerarsi comprensivi di tutti i servizi descritti nel Capitolato Tecnico e richiesti al Fornitore, in ragione del presente appalto (ivi comprese le eventuali spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all'esecuzione dell'appalto) nonché degli eventuali oneri dovuti dall'osservanza di leggi e regolamenti e/o disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso;
6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla data di decorrenza dell'appalto.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture, emesse con cadenza mensile e distinte per Poli/Distretti competenti, dovranno essere intestate all'Azienda USL Frosinone ed inviate in duplice copia agli stessi Poli/Distretti che provvederanno alla loro liquidazione dopo aver richiesto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e i rendiconti mensili approvati dal Responsabile per la gestione del contratto.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda USL Frosinone in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.
3. Il Fornitore si obbliga a presentare, per ogni Struttura/Presidio in cui viene svolto il servizio, un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Responsabile per la gestione del contratto al fine di autorizzare l'emissione

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Daniele Perazzoli

Il Direttore Generale
Isabella Mastrogiacomo

REGIONE LAZIO

della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il suddetto Responsabile lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile per la gestione del contratto che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

4. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n.000000040652, intestato al Fornitore (C.G.S. GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA), presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.c.r.l. - AGENZIA 9 e con le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 85 X 08327 03200 000000040652
5. Con periodicità trimestrale, inoltre, il Fornitore dovrà esibire, all'Azienda USL Frosinone, copia dei versamenti contributivi INPS debitamente quietanzati, da allegare alle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre, salvo le diverse disposizioni normative che intervenissero a disciplinare i controlli in fase di liquidazione delle fatture.
6. Con periodicità trimestrale il Fornitore dovrà, altresì, allegare alle fatture del mese successivo alla scadenza del trimestre apposita dichiarazione di essere in regola con i versamenti relativi al pagamento delle imposte e tasse.
7. La mancata produzione dei documenti richiesti sospenderà la liquidazione delle fatture da parte dell'Azienda USL Frosinone.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta, tuttavia, espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda e dovuti a da tale interruzione.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00178 Roma
L'Amministratore Unico
Daniele Ferrazzoli

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

Il Direttore Generale
Isabella Marchesano



Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono IBAN: IT 85 X 08327 03200 000000040652 – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.c.r.l. – AGENZIA 9.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda USL Frosinone le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda USL Frosinone e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. L'Azienda USL Frosinone verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all' Azienda USL Frosinone, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Azienda USL richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) ... Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Dantele Ferazzoli

Il Direttore Generale
Isabella Mattioli buono

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il codice CIG che individua tale affidamento è: 2333358BEC.

Articolo 11 - Trasparenza

- Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Penali

- Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda, previa contestazione a mezzo raccomandata A.R., potrà diffidare il Fornitore all'esatta esecuzione del servizio. L'Impresa dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero, l'Azienda USL non le ritenga condivisibili, si potrà procedere ad applicare le penali come di seguito riportato.
- Per ogni mancata o inesatta prestazione tra quelle previste nel Capitolato Tecnico e nell' Offerta Tecnica, fatta salva la previsione ed applicazione di penali specifiche per il singolo

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
 Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
 L'Amministratore Unico
 Daniele Ferazzoli

Il Direttore Generale
 Isabella Mastromarino

inadempimento/inesatto adempimento come di seguito elencate, l'Azienda USL Frosinone applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).

3. Per ogni giorno solare di impiego di personale non munito della qualifica di guardia particolare giurata, ove sia stata convenuta la presenza di detta figura a presidio di determinati spazi, l'Azienda USL Frosinone applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00).
4. Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del Report bimestrale di cui al precedente articolo 7, comma 3, l'Azienda USL Frosinone, applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00). A tal fine, verrà considerato come "non consegnato" il Report bimestrale che non contenga gli elementi minimi di cui al precedente articolo 7, comma 3.
5. Deve considerarsi ritardo il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto e nella documentazione di gara.
6. L'Azienda USL Frosinone potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda USL Frosinone a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
9. L'importo complessivo delle penali richieste non potrà essere superiore al 10% del valore del Contratto, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 13 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda USL Frosinone una garanzia fideiussoria, così come di seguito riportato: cauzione definitiva di € 75.828,00 costituita mediante garanzia fideiussoria (polizza fideiussoria n. 0226950060429) emessa da UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Generale di Colleferro (Roma). L'importo della cauzione definitiva

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli

Il Direttore Generale
Leopoldo Mazzoni

è ridotto del 50% poiché il fornitore e, cioè, entrambe le ditte costituenti il R.T.I. sono in possesso di apposita certificazione qualità (UNI EN ISO 9001:2008). Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Frosinone.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL Frosinone ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 14 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL Frosinone, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
 Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
 L'Amministratore Unico
 Daniele Berazzoli

Directore Generale
 Isabella Mazzatorta

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda Sanitaria contraente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso Fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Azienda USL Frosinone non sarà in nessun caso responsabile dei danni eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dal Fornitore che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Azienda stessa.
3. A tal fine il Fornitore (entrambe le ditte del Raggruppamento) ha stipulato la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile valevole sino alle ore 24.00 del 31.12.2014 e che, quindi, pena la risoluzione del presente contratto, dovrà essere rinnovata per i 2 (due) anni successivi di affidamento: Polizza RCT/O/C LLOYD'S n. 1900667 emessa da AON BENFIELD ITALIA S.p.A.. Le somme garantite previste in questa polizza risultano essere le seguenti:
 - R.C.T. - responsabilità civile verso terzi - € 25.000.000,00 per ogni sinistro e, in aggregato per anno assicurativo;
 - R.C.O. - responsabilità civile verso prestatori di lavoro - € 25.000.000,00 per ogni sinistro e, in aggregato per anno assicurativo, con il sub-limite di € 2.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
 - R.C.C. - responsabilità civile contrattuale - € 25.000.000,00 per ogni sinistro e, in aggregato per anno assicurativo;
4. L'Impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
 Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
 Per accettazione del concorrente (timbro e firma) L'Amministratore Unico
 Daniele Farinoli

Il Direttore Generale
 Isabella M. [Signature]

Articolo 16 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda USL Frosinone potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL Frosinone, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva".
2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda USL Frosinone ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda USL Frosinone si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

Articolo 17 - Recesso

1. L'Azienda USL Frosinone ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) *Il Direttore Generale*
Intelligenza Martorana

Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

L'Amministratore Unico

Daniele Ferrazzoli

- NDL UNITÀ PROFESSIONALE
- i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure conoorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - iv. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
 - v. inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16 del 2007 e, in particolare, a quanto statuito dall'art. 7, comma 4;
 - vi. per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs.n. 81 del 2008 e.s.m.i.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL Frosinone.
4. In caso di recesso dell'Azienda USL Frosinone, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

Articolo 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma

Per accettazione del concorrente (timbro e firma) ..

L'Amministratore Unico
Daniela Parazzoli

igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Azienda USL Frosinone avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza della Legge Regionale n. 16 del 2007, in particolare a quanto statuito dall'art 7 comma 4.
5. L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
6. L'Impresa dovrà certificare all' Azienda USL Frosinone l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. A tal fine l'Impresa aggiudicataria s'impegna a produrre all'Azienda USL Frosinone la seguente documentazione relativa al personale impiegato nel servizio de quo, all'inizio dell'appalto e successivamente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno:
 - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'appalto;
 - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni;
 - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
L'Amministratore Unico
Daniele Fazzolari

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

Il Direttore Generale
Isabella Maggi

Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda USL Frosinone un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda USL. L'Azienda USL Frosinone si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Azienda USL Frosinone, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 20 - Responsabile della commessa, Referente/Incaricato e Responsabile Aziendale per la gestione del contratto

1. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore individua nel Sig. Daniele Ferazzoli il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente, nei confronti dell'Azienda USL Frosinone.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico 06.45593221, mobile 340.2180126, numero di fax 06.92941403, indirizzo e-mail direzione@coopcgs.it.
3. Viene, altresì, individuato nel Sig. Carlo Potenziani il referente/incaricato specifico per i servizi di vigilanza armata, per la realizzazione dei sistemi di sicurezza integrativi e per il collegamento alla Centrale Operativa della mandante SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE S.r.l. UNIPERSONALE. I dati di contatto di tale referente/incaricato sono: numero telefonico 06.41621227, mobile 348.3364865, numero di fax 06.41621262, indirizzo e-mail commerciale.rm@grupposipro.it.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00170 Roma

Per accettazione del concorrente (timbro e firma).....

L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli

Il Direttore Generale
Isabella Mastrabianco

4. Con la stipula del presente contratto l'Azienda USL Frosinone, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 e nel rispetto dell'atto deliberativo aziendale n. 403 del 28.04.2009, nomina il Sig. Tonino Perruzza responsabile per la gestione del contratto
4. I dati di contatto del Responsabile aziendale per la gestione del contratto sono: numero telefonico 3389717560, numero di fax 0775.202354 indirizzo e-mail tonino.perruzza@aslfrosinone.it

Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'Azienda USL Frosinone.
3. In ogni caso l'Azienda USL Frosinone aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'Azienda USL Frosinone nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22 - Cessione di credito e di contratto

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs.n. 163/06.

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00175 Roma
L'Amministratore Unico
Daniela Perruzza

21

Il Direttore Generale
Isabella Mustrebuono

Articolo 23 - Subappalto

- Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo del Contratto, l'esecuzione della fornitura e manutenzione degli impianti tecnologici.
- Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all' Azienda USL Frosinone o a terzi per fatti comunque imputabili al/ai soggetto/i cui sono state affidate le suddette attività.
- Il/I subappaltatore/i dovrà/dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- Il subappalto è autorizzato dall' Azienda USL Frosinone. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda USL medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda USL non autorizzerà il subappalto.
- In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda USL Frosinone procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del/dei subappaltatore/i alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
- Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda USL Frosinone, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la/le parte/i subappaltata/e.
- Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL Frosinone da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al/i subappaltatore/i o ai suoi ausiliari.
- L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

C.G.S. GENERAL SERVICE S.p.A.
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almonia, 11 - 00198 Roma
L'Amministratore Unico:
Daniela Ferazzoli

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

Il Direttore Generale
Isabella Mastroluogo

10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda USL Frosinone, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al/i subappaltatore/i con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/i subappaltatore/i nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda USL Frosinone sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda USL Frosinone potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.
14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, belli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda USL Frosinone per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 25 - Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D.Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
L'Amministratore Unico
Danièle Ferazzoli

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

Il Direttore Generale
Isabella Mastruccuano



REGIONE LAZIO

contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda USL Frosinone, è competente, in via esclusiva, il Foro di Frosinone competente per l'Azienda USL stessa.

Articolo 26 - Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare di gara debitamente sottoscritto dal Fornitore, il Capitolato Tecnico debitamente sottoscritto dal Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica del Fornitore.

R.T.I. C.G.S. GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/SIPRO SICUREZZA
PROFESSIONALE S.r.l.

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli

IL DIRETTORE GENERALE

ISABELLA MASTROBUONO

Mastrobuno

L'UFFICIALE ROGANTE

DOTT.SSA MARIA BEATRICE CIARAMELLA

Ciaramella

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZ. PROV.LE FROSINONE
UFFICIO TERRITORIALE FROSINONE

Serie 1
Reg.to il 24/02/2014
n° 49

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Montoni Daniela

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli

Il Direttore Generale
Isabella Mastrobuno

Il sottoscritto DANIELE FERAZZOLI, in qualità di Legale rappresentante della ditta C.G.S. GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA, impresa Capogruppo Mandataria del R.T.I. C.G.S. GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA/SIPRO SICUREZZA PROFESSIONALE S.r.l., dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed' in quanto compatibili: Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile, Articolo 2 - Oggetto, Articolo 3 - Durata e decorrenza del contratto, Articolo 4 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 - Modalità e termini di esecuzione del servizio, Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 - Corrispettivi, Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 11 - Trasparenza, Articolo 12 - Penali, Articolo 13 - Cauzione definitiva, Articolo 14 - Riservatezza, Articolo 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 16 - Risoluzione, Articolo 17 - Recesso, Articolo 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 19 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 22 - Cessione di credito e di contratto, Articolo 23 - Subappalto, Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 25 -Foro competente, Articolo 26 - Allegati.

Letto e approvato

Si sottoscrive per accettazione

Il Fornitore

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli

Daniele Ferazzoli

C.G.S. GENERAL SERVICE Società Cooperativa
Sede Legale e Operativa: Via dell'Almone, 16 - 00179 Roma
L'Amministratore Unico
Daniele Ferazzoli

Per accettazione del concorrente (timbro e firma)